

REGOLAMENTO (CEE) N. 2595/93 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1993

che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio riguardo all'utilizzo delle superfici messe a riposo ai fini della produzione di materie prime pluriennali destinate alla fabbricazione nella Comunità di prodotti adibiti ad usi diversi dall'alimentazione umana o animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1552/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1541/93 del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativo alla fissazione della percentuale di messa a riposo dei seminativi senza rotazione⁽³⁾ prevista all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1765/92, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate al fine di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti che non siano destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, recante modalità d'applicazione relative all'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale⁽⁴⁾, disciplina la coltivazione di materie prime annuali su seminativi messi a riposo, siano essi sottoposti a rotazione o meno; che è pertanto opportuno stabilire le modalità per la coltivazione di materie prime pluriennali su seminativi messi a riposo non sottoposti a rotazione; che a questo proposito devono essere rispettate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2293/92 della Commissione, del 31 luglio 1992, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il

ritiro di seminativi dalla produzione di cui all'articolo 7⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2594/93⁽⁶⁾;

considerando che occorre definire le materie prime pluriennali che possono essere coltivate su seminativi messi a riposo non sottoposti a rotazione, nonché gli usi cui possono essere destinate tali colture;

considerando che è opportuno prescrivere che l'autore della domanda di pagamento compensativo annuo s'impegni ad utilizzare le materie prime pluriennali coltivate su seminativi messi a riposo esclusivamente per scopi diversi dall'alimentazione umana o animale;

considerando che, nell'attuazione di tale regime, è d'uopo tener conto delle disposizioni legislative degli Stati membri, in particolare di quelle adottate in materie agronomica, sanitaria, penale oppure a fini di controllo o di protezione ambientale, provvedendo nel contempo a ridurre al minimo, nell'intera Comunità, ogni disparità di trattamento inerente a tali fattori;

considerando che occorre evitare che le materie prime pluriennali coltivate su seminativi messi a riposo, nonché tutti i prodotti da esse derivati possano fruire di altri aiuti concessi dalla Comunità;

considerando che il richiedente, per poter beneficiare del pagamento compensativo destinato a indennizzarlo per la messa a riposo obbligatoria dei terreni, deve sottoporsi a una disciplina di controllo, fondata segnatamente sulle dichiarazioni di coltura;

considerando che è opportuno vincolare l'applicazione del presente regime a un sistema di controlli e di eventuali sanzioni, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione⁽⁷⁾; che inoltre si devono adottare disposizioni specifiche per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 334/93;

considerando che il comitato di gestione per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 16. 2. 1993, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 19.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 55 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.